

RISPOSTE AI LETTORI

di Aldo Cocco

Le imprese iscritte all'Albo dei trasportatori possono installare depositi di carburanti con contenitori-distributori mobili?

Con decreto ministeriale 19.03.1990, il Ministero dell'Interno ha emanato le norme tecniche relativamente al rifornimento di carburanti per mezzo di contenitori-distributori mobili esclusivamente per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri; con lettera circolare P322/4113 sett. 170 del 09.03.1998, l'utilizzo di tali distributori è stato esteso anche alle altre attività produttive, ma limitatamente al rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada. Pertanto i contenitori-distributori mobili di carburanti non possono essere utilizzati per rifornire autoveicoli di aziende di autotrasporto, per i quali invece si può provvedere all'installazione di impianti di distribuzione costituiti da colonnina erogatrice alimentata da serbatoi interrati.

Quando è legittimata ad operare una impresa che ha presentato per la prima volta domanda di iscrizione con procedura ordinaria all'Albo Gestori Rifiuti?

L'esame della pratica presentata, contenente la domanda di iscrizione, avviene in due fasi: la prima per accertare la completezza della documentazione ed il possesso dei requisiti dell'impresa richiedente, la seconda per accettare le garanzie finanziarie. Di conseguenza il provvedimento di iscrizione viene generalmente deliberato dopo tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti previsti. L'attività può essere esercitata legittimamente solo a seguito della delibera di iscrizione conseguente all'accettazione delle garanzie fidejussorie.

Cosa si può trasportare con le cisterne collaudate per spurgo pozzi neri e pozzetti stradali?

I veicoli con cisterne operanti sotto vuoto e collaudate per spurgo pozzi neri e pozzetti stradali se immatricolati con licenze conto terzi speciali (specifiche) possono trasportare rifiuti allo stato liquido o fangoso identificati dai seguenti codici CER: 020106, 190303, 190601, 190602, 200304. Riteniamo lecito comunque chiedere all'Albo l'autorizzazione al trasporto anche dei codici CER: 190805, 190902, 200108, 200303, trattandosi di rifiuti compresi nel ciclo fognario urbano. Se invece i veicoli sono immatricolati con licenze conto terzi senza vincoli e limiti, possono trasportare tutti i rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido e fangoso.

Per trasportare i rifiuti in cisterna si devono usare solo quelle collaudate per spurgo pozzi neri e quelle pure operanti sotto vuoto per rifiuti pericolosi?

Con delibera del 27 settembre 2000 il Comitato Nazionale dell'Albo ha precisato che i rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere trasportati anche con cisterne dotate di idonee apparecchiature per il carico, lo scarico e la bonifica interna; possono essere usate altresì cisterne costruite per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e dal costruttore; deve essere sempre fatta salva la validità del titolo autorizzativo per il trasporto conto terzi che in entrambi questi casi deve essere del tipo senza vincoli e limiti.